



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Direzione Generale Coordinamento Affari Generali ed Elezioni  
Responsabile Coordinamento Dott.ssa Roberta Lotti  
Collaboratore Dott.ssa Daniela Lorefice

MODIFICA REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO, DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI, DI CONTRATTI DA RICERCATORE E RICERCATRICE A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL'ART. 24 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2010, N. 240

### IL RETTORE

- VISTA** la legge 30 dicembre 2010 n. 240 s.m.i., in particolare l'articolo 24 relativo ai ricercatori a tempo determinato;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 765 del 09.07.2019;
- VISTO** il decreto rettorale del 12 febbraio 2013, n. 516 recante l'emanazione del regolamento per il finanziamento, da parte di soggetti pubblici o privati, di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 23 dicembre 2010, n. 240;
- PRESO ATTO** della necessità di modificare il Regolamento sopra citato al fine di adeguarlo alla normativa nazionale e alle nuove esigenze procedurali di selezione del personale;
- VISTE** le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 26 e 29 novembre 2021, hanno rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole sulla proposta di modifica degli articoli sopra citati

### DECRETA

- ARTICOLO 1** È emanato il “Regolamento per il finanziamento, da parte di soggetti pubblici o privati, di contratti da ricercatore e ricercatrice a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 23 dicembre 2010, n. 240”, così come modificato nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto.
- ARTICOLO 2** Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento ed è pubblicato nel sito web dell'Ateneo.

*Visto il Direttore Generale*

Il Rettore  
Prof. Francesco Mola  
(sottoscritto con firma digitale)



*REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO, DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI O  
PRIVATI, DI CONTRATTI DA RICERCATORE E RICERCATRICE A TEMPO  
DETERMINATO DI CUI ALL'ART. 24 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2010, N. 240*

**Articolo 1**  
**Premessa**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di finanziamento di posti da ricercatore/ricercatrice a tempo determinato, di cui all'art. 24 della legge 23 dicembre 2010, n. 240, con fondi di soggetti pubblici o privati.

**Articolo 2**  
**Finanziamento dei contratti da ricercatore/ricercatrice a tempo determinato**

1. In conformità all'art. 18, comma 3, legge n. 240/2010, gli oneri per l'attivazione dei contratti da ricercatore/ricercatrice a tempo determinato possono essere a totale carico di soggetti pubblici o soggetti privati, con esclusione di persone fisiche, e dovranno essere supportati da norme, accordi o convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 5 del d.lgs. 29.03.2012, n. 49.

La copertura dei costi per i suddetti contratti sarà assicurata:

- a) con finanziamento certo ed esigibile appositamente stanziato all'attivazione del contratto;
- b) con l'utilizzo di risorse di progetti di ricerca già finanziati ai docenti o ai Dipartimenti dell'Ateneo sulla base di accordi o norme approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- c) con l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico d'Ateneo (FUA), alimentato con utili ovvero economie accertate una volta conclusi i contratti conto terzi o, nel caso di progetti di ricerca, una volta che il progetto sia stato concluso e siano stati adempiuti tutti gli obblighi di rendicontazione e siano scaduti anche i termini per gli eventuali controlli da parte dell'ente erogatore del finanziamento. Questa modalità può essere utilizzata esclusivamente per il finanziamento dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/10 da effettuarsi con una programmazione unica d'Ateneo.

2. Nel caso in cui il finanziamento venga stanziato appositamente per la copertura del costo del contratto da ricercatore/ricercatrice a tempo determinato, dovrà essere sottoscritta una Convenzione tra il soggetto finanziatore e l'Università di Cagliari in cui dovrà essere indicata la modalità di finanziamento del contratto e disciplinate l'eventuale rilascio di polizze fideiussorie o altre forme di garanzia; la Convenzione dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.

La convenzione definisce:

- i) il programma della ricerca che **il/la ricercatore/ricercatrice** a tempo determinato dovrà svolgere;
- ii) la durata del contratto, che potrà essere:
  - a) triennale, eventualmente prorogabile una sola volta per ulteriori due anni, con impegno a tempo pieno o tempo definito, per i contratti previsti dalla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della legge 30.12.2010 n. 240;
  - b) triennale non prorogabile, con impegno a tempo pieno **o definito**, per i contratti previsti dalla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della legge 30.12.2010 n. 240.
- iii) l'impegno finanziario, che dovrà coprire:
  - a) il costo dell'intera durata del contratto, per la tipologia prevista dalla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della legge 30.12.2010 n. 240;
  - b) almeno il costo quindicennale, per la tipologia prevista dalla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della legge 30.12.2010 n. 240;
  - c) il rimborso totale delle spese sostenute dai componenti esterni della commissione giudicatrice.

Per il calcolo del costo annuo lordo dei suddetti contratti, si farà riferimento a quanto previsto dall'art. 24, comma 8, della legge 240/2010.

iiii) I tempi e le modalità dell'erogazione delle suddette risorse finanziarie, anche con la stipula di eventuali garanzie fideiussorie.

3. Nel caso in cui il costo del contratto gravi su fondi di progetti di ricerca già finanziati a docenti o Dipartimenti dell'Ateneo sulla base di norme, o accordi approvati dal Consiglio di Amministrazione, sarà necessaria una dichiarazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca che autorizza l'impiego delle risorse necessarie per l'attivazione del contratto, comprese quelle per il rimborso delle spese sostenute dai componenti esterni della commissione giudicatrice. Nel caso in cui i costi per il rimborso delle spese alle/ai commissari/commissarie esterni non possano gravare sui fondi dei progetti, i costi stessi saranno a carico del Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del contratto.

4. Per il finanziamento integrale dei contratti o proroghe delle ricercatrici e dei ricercatori a tempo determinato di tipologia a) mediante l'utilizzo del FUA, i Dipartimenti entro il mese di gennaio dovranno individuare i progetti (anche conto terzi) che presentano utili (economie) certificati, riscossi e disponibili nel bilancio di Ateneo al 31/12 dell'anno precedente, che intendono utilizzare per la sua alimentazione. La deliberazione del Consiglio di Dipartimento, con i relativi allegati, sarà sottoposta al controllo di coerenza delle somme rese disponibili. Nel caso in cui il controllo di coerenza dia esito positivo, la richiesta sarà sottoposta al Collegio dei revisori dei conti per le verifiche previste dalla nota MUR prot. n 8312 del 5 aprile 2013.

### **Articolo 3**

#### **Adempimenti per la richiesta di attivazione del contratto**

1. I Dipartimenti interessati all'attivazione del contratto da ricercatore/ricercatrice a tempo determinato dovranno, con apposita delibera:

- a) acquisire l'impegno, certo ed esigibile tramite l'acquisizione della disponibilità finanziaria delle risorse e/o fidejussioni o altre forme di garanzia del soggetto finanziatore a coprire i costi del contratto nel caso di finanziamento dedicato; o, nel caso di finanziamento a valere sui fondi di progetti di ricerca già attivi presso il Dipartimento, verificare che lo stesso sia supportato da norme o accordi approvati dal Consiglio di Amministrazione; nel caso di utilizzo del FUA, verificare che gli utili dei progetti (anche conto terzi) siano certificati, riscossi e disponibili nel bilancio di Ateneo.
- b) acquisire la dichiarazione del responsabile o della responsabile scientifico/a che autorizza l'impiego delle risorse necessarie per l'attivazione del contratto;
- c) approvare il programma di ricerca;
- d) individuare il settore concorsuale congruente con il tema principale del programma di ricerca e il relativo profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- e) attestare l'interesse e le specifiche esigenze, anche sulla base dell'offerta didattica, per l'attivazione del contratto da ricercatore/ricercatrice a tempo determinato;
- f) nel caso di finanziamento del contratto su progetti di ricerca o su attività finanziate con finanziamenti esterni (attività in conto terzi), nel progetto deve essere predefinita la destinazione dei fondi necessari all'attivazione del contratto;
- g) individuare e indicare il progetto U-Gov e compilare la modulistica messa a disposizione dalla Direzione amministrazione e finanza, che dovrà essere trasmessa unitamente alla delibera del Consiglio di Dipartimento.

2. La delibera del Dipartimento, corredata della eventuale bozza di convenzione, sarà sottoposta al parere del Senato Accademico.

3. In caso di parere positivo del Senato Accademico, la relativa delibera sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo accertamento della regolarità dell'impegno finanziario.

Nel caso di finanziamento esclusivamente dedicato all'attivazione del contratto, il Consiglio di Amministrazione autorizzerà il Rettore alla firma della convenzione.

#### **Articolo 4** **Modalità di attivazione dei contratti**

1. Le selezioni per l'attribuzione dei contratti da ricercatore/ricercatrice a tempo determinato saranno attivate in conformità alle disposizioni previste dal vigente *Regolamento per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato*.

#### **Articolo 5** **Risoluzione anticipata del contratto**

1. Nel caso di cessazione del contratto prima della scadenza prevista, per volontarie dimissioni del ricercatore/ricercatrice a tempo determinato, annullamento della procedura di selezione o per incompatibilità sopraggiunta, le somme non spese saranno restituite al soggetto finanziatore.

## **Articolo 6** **Norme finali**

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni della legge n. 240/2010 e del vigente *Regolamento per l'assunzione dei ricercatori e ricercatrici a tempo determinato*.